

I-NOTE N. 63 / 2022 - LEGAL

13 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Il Consiglio UE approva la proposta di Regolamento MiCA
Approvati i Decreti di modifica del decreto di attuazione della Direttiva PIF

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Il FSB avvia una pubblica consultazione sulla regolamentazione delle criptovalute e stablecoin
Pubblicato il contributo Assonime relativo al caso Impregilo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Elementi costitutivi del reato di omesso versamento IVA
Inefficacia del Modello organizzato adottato ma non attuato
Esclusa la legittimazione processuale del socio uscito dalla compagine sociale

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Crollo del ponte Morandi

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Il Consiglio UE approva la proposta di Regolamento MiCA

Consiglio UE - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (MiCA) - Letter to the Chair of the European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs, del 5 ottobre 2022

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il testo relativo alla proposta di Regolamento sui mercati delle criptovalute (*markets in crypto-assets* –“MiCA”) che riguarda: (i) gli emittenti di *crypto-asset* non garantiti, le cosiddette “*stablecoin*”; (iii) le sedi di negoziazione e i portafogli in cui sono detenuti i *crypto-asset*.

La proposta di regolamento stabilisce requisiti uniformi in tutti gli Stati membri UE per l'offerta e l'immissione sul mercato dei *crypto-asset* diversi dai *token* di riferimento e di moneta elettronica e dai *token* di moneta e requisiti per i fornitori di servizi di criptovalute.

Il predetto quadro normativo proteggerà gli investitori e preserverà la stabilità finanziaria, permettendo nel contempo innovazione e promuovendo l'attrattiva del settore delle cripto-attività.

Le disposizioni proposte intendono garantire la tutela del consumatore e l'integrità del mercato, favorendo l'attività transfrontaliera e l'accesso ai servizi bancari per i fornitori di *crypto-asset*.

Il Regolamento dovrebbe altresì assicurare la stabilità finanziaria, il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e garantire misure per fronteggiare i rischi di politica monetaria che potrebbero derivare da criptovalute che mirano a stabilizzare il loro prezzo in relazione a una valuta, un'attività o un paniere di tali attività.

In particolare, la proposta di Regolamento MiCA disciplina quanto segue:

- gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di *crypto-asset* su una piattaforma di negoziazione;
- l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di criptovalute, degli emittenti di *token* di riferimento e degli emittenti di *token* di moneta elettronica;
- il funzionamento, l'organizzazione e la governance degli emittenti di *token* di riferimento, degli emittenti di *token* di moneta elettronica e dei fornitori di servizi di *crypto-asset*;
- la tutela dei detentori di criptovalute nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione;

le misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e i casi di manipolazione del mercato relative alle cripto-attività, al fine di garantire l'integrità dei mercati.

[torna su](#)

Approvati i Decreti di modifica del decreto di attuazione della Direttiva PIF

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, approvazione del 15 settembre 2022

Le Camere hanno approvato lo schema di Decreto legislativo di modifica del D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea (UE 2017/1371).

Ad integrazione del predetto Decreto è stato redatto un nuovo schema di Decreto che si compone di sei articoli dedicati rispettivamente al codice penale, al testo unico doganale, alle frodi in agricoltura, ai reati tributari e alla clausola di invarianza finanziaria.

Si prevede, tra le altre cose, espressamente l'ammissibilità della punibilità del delitto tentato per alcuni reati tributari ricompresi anche nell'elenco dei reati presupposto 231.

Si tratta in particolare del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art.2 del D.Lgs. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 e quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000.

Con specifico riferimento alle modifiche che insistono direttamente sul D.Lgs. 231/2001, si interviene sul comma 1-bis dell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto relativo ai reati tributari.

Infatti, si precisa che l'ambito applicativo dei reati di dichiarazione infedele od omessa o indebita compensazione per le persone giuridiche è quello dei "sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea". Restano immutate le elevate soglie di punibilità previste per tali reati nei confronti degli enti (evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro).

[torna su](#)

Il FSB avvia una pubblica consultazione sulla regolamentazione delle criptovalute e stablecoin

Financial Stability Board - International Regulation of Crypto-asset Activities – dell'11 ottobre 2022

Il *Financial Stability Board* ("FSB") ha avviato una consultazione sulla proposta di un quadro normativo per la regolamentazione internazionale delle attività in criptovalute.

Il documento di consultazione in commento prevede alcune raccomandazioni che promuovono la coerenza e la completezza degli approcci normativi e di vigilanza sulle criptovalute e rafforzano la cooperazione internazionale, il coordinamento e la condivisione delle informazioni con le competenti autorità, rafforzando la cooperazione internazionale.

Inoltre, il documento prevede la proposta di revisione delle raccomandazioni per la regolamentazione, la vigilanza e il controllo degli accordi sulle *stablecoin* per affrontare i rischi associati alla stabilità finanziaria in modo più efficiente.

Le proposte si basano sul principio generale della "stessa attività, stesso rischio, stessa regolamentazione", stabilendo che, laddove le criptovalute e gli intermediari svolgano una funzione economica equivalente a quella svolta da strumenti e intermediari del settore finanziario tradizionale, dovrebbero essere soggetti a una regolamentazione equivalente.

La regolamentazione dovrebbe anche tenere conto delle nuove caratteristiche e dei rischi specifici delle criptovalute e affrontare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero derivare dalle crescenti interconnessioni tra l'ecosistema delle criptovalute e il sistema finanziario tradizionale.

Il documento di consultazione evidenzia anche le interconnessioni esistenti tra *stablecoin* e il più ampio sistema delle criptovalute evidenziando la necessità di fronteggiare i medesimi rischi.

La consultazione avrà termine il 15 dicembre 2022.

[torna su](#)

Pubblicato il contributo Assonime relativo al caso Impregilo

Assonime – Caso n. 4/2022 - Il caso Impregilo: luci e ombre sulla questione Giustizia – del 19 settembre 2022

Il contributo in commento tratta della sentenza n. 23401 dell'11 novembre 2021 (depositata il 15 giugno 2022) con la quale la Corte di Cassazione assolve in via definitiva – dopo 19 anni – la società Impregilo, imputata a titolo di responsabilità amministrativa degli enti per il delitto di agiotaggio commesso dai vertici della stessa società.

Lo studio evidenzia che la sentenza offre una chiara interpretazione di alcune delle più dibattute questioni emerse nel corso dei venti anni di applicazione del decreto legislativo 231/2001, in tema di: (i) valutazione dell'idoneità dei modelli organizzativi; (ii) onere della prova; (iii) ruolo delle linee guida delle associazioni di categoria; (iv) ruolo e funzioni dell'organismo di vigilanza, (v) elusione fraudolenta del modello organizzativo.

In particolare, si sottolinea che la pronuncia è caratterizzata da chiarezza espositiva e da numerosi richiami ai precedenti giurisprudenziali che assumono grande rilievo nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, ed è basata sull'autonomia delle scelte organizzative delle imprese e su pochi precetti normativi.

La sentenza ha altresì il pregio di avviare una riflessione innovativa sui profili dell'autoregolamentazione e della validazione dei modelli organizzativi.

La collocazione della disciplina della responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo da reato nell'ambito della responsabilità per colpa specifica deve, secondo la Suprema Corte, guidare in concreto la valutazione di idoneità del modello, collocandola nel momento in cui il reato è stato commesso, per verificarne la prevedibilità ed evitabilità, tenendo conto dello stato dell'esperienza in quel dato contesto storico e verificando la specifica regola cautelare violata, a prescindere da una valutazione globale del modello organizzativo.

Tale approccio consente di ritenere idoneo il modello ed escludere la responsabilità dell'ente anche a fronte di eventuali debolezze o carenze dello stesso.

In quest'ottica il compito dell'organismo di vigilanza deve inquadrarsi esclusivamente nell'ambito di un controllo sistemico e continuativo sulle regole cautelari predisposte nel modello e sul rispetto di esse. Diversamente, un modello organizzativo che rendesse obbligatorio un preventivo controllo di qualsiasi atto del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato di una società, senza distinzione di contenuti e/o di rilevanza, sarebbe difficilmente conciliabile con il potere di rappresentanza, di indirizzo e gestione dell'ente, che il Codice civile attribuisce in via esclusiva a quegli organi.

L'importante pronuncia, che pone fine a una lunghissima vicenda processuale, mette altresì in luce i gravi ritardi del processo penale e l'urgenza di portare a compimento una complessiva riforma della Giustizia, nonché i limiti derivanti dall'applicazione di principi sostanziali di natura civilistica – in tema di prescrizione – ad una forma di responsabilità di natura penale, che determinano una durata indefinita del processo a carico dell'ente anche quando il reato della persona fisica è prescritto da anni.

[torna su](#)

Elementi costitutivi del reato di omesso versamento IVA

Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale - Sentenza n. 38098 del 10 ottobre 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento IVA previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, l'entità della somma da versare è quella indicata nella dichiarazione del contribuente e non quella desumibile dalle annotazioni contabili. Al riguardo, la Suprema Corte precisa che il criterio prevalente per ritenere che le operazioni relative alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui si applica l'IVA siano state effettuate è l'avvenuto pagamento, pertanto, ove non incassate le somme relative alle prestazioni di servizi, il contribuente può effettuare lo storno delle fatture emesse, mentre con la dichiarazione annuale IVA emerge l'esistenza e la quantificazione del debito IVA non versato.

Pertanto, i giudici di legittimità chiariscono che attraverso la dichiarazione annuale IVA il soggetto d'imposta offre la prova del dolo generico richiesto dalla fattispecie, consistente nella coscienza dell'esistenza di somme dovute a titolo di IVA per il periodo considerato e nella volontà di non versare all'Erario le predette somme.

[torna su](#)

Inefficacia del Modello organizzato adottato ma non attuato

Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale – sentenza n. 38025 del 7 ottobre 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito che l'ente può beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria ai sensi della normativa 231 solo se, oltre ad aver adottato un Modello Organizzativo, lo abbia reso anche operativo.

Nel caso di specie, una società del settore petrolifero era stata condannata per gli illeciti amministrativi di associazione a delinquere finalizzata al traffico organizzato di rifiuti speciali e smaltimento illecito di rifiuti in siti non autorizzati.

Ricorrendo per Cassazione, la S.p.a. lamentava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 12 del Decreto 231, nonostante si fosse dotata di un idoneo Modello (comprensivo anche di uno specifico manuale integrato su qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro) e avesse nominato un Organismo di Vigilanza.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che, per consolidata giurisprudenza, sarebbe stato necessario che tale Modello fosse reso operativo, non bastando la mera nomina dell'Organismo di Vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso.

Esclusa la legittimazione processuale del socio uscito dalla compagine sociale

Corte d Cassazione - Sezione Tributaria - ordinanza n. 28830 del 4 ottobre 2022

I giudici della sezione tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, hanno chiarito che sussiste difetto di legittimazione passiva del socio che abbia ceduto le sue quote di partecipazione prima della messa in liquidazione della società di capitali destinataria del successivo accertamento tributario.

La Suprema Corte precisa che, con la cancellazione dal Registro delle imprese della società di capitali, i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle somme riscosse in sede di liquidazione, pertanto, ai soci che, al momento della cancellazione della società fossero già usciti dalla compagine sociale, non può addebitarsi alcuna responsabilità in quanto non partecipino alla distribuzione di utili.

[torna su](#)

Crollo del ponte Morandi

Tribunale di Genova – Ordinanza del 19 settembre 2022

Il Tribunale di Genova, con l'ordinanza in commento, nell'ambito del processo relativo al crollo del ponte Morandi, avvenuto in data 14 agosto 2018, ha disposto l'esclusione delle società Aspi S.p.A. e Spea Engineering S.p.A. come responsabili civili.

Il Tribunale prende le mosse dall'art. 86 c.p.p. che stabilisce che la richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato, nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano chiesto la citazione o dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p.

Nel caso di specie, ben prima della citazione di entrambi i responsabili civili, erano stati raccolti elementi di prova ed è pacifico in giurisprudenza che, in casi siffatti, il responsabile civile debba essere, a sua richiesta, estromesso se lo stesso abbia, come nel caso di specie, rappresentato l'esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli e senza che il giudice debba verificare la fondatezza del documento arrecato al responsabile civile dalla citazione.

La norma in questione descrive, quindi, un automatismo; il responsabile civile è, infatti, soggetto processuale solo eventuale e la sua esclusione dal processo non pregiudica in alcun modo che lo stesso possa essere chiamato a rispondere per i medesimi fatti in sede civile.

Ciò chiarito, il Tribunale - richiamata la ratio dell'art. 83 c.p.p. (che disciplina la posizione del responsabile civile), che è quella di evitare che la stessa persona sia perseguita per lo stesso fatto per due titoli diversi, e verificata la compatibilità di tale principio anche con le norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti - prosegue osservando come la circostanza che le due società abbiano partecipato al procedimento, fino dal momento dell'assunzione di prove in sede di incidente probatorio, nella qualità di enti indagati ex D. Lgs. 231/01 - e che in tale qualità abbiano in seguito patteggiato

l'applicazione di una sanzione pecuniaria con sentenza divenuta irrevocabile – rappresenta proprio la conferma della fondatezza della richiesta di esclusione della responsabilità civile.

In conclusione, il Tribunale, ritenendo che la prospettiva di un proscioglimento degli enti che oggi chiedono l'esclusione dal processo appare in tutta evidenza irrealizzabile, posto che entrambi i responsabili civili hanno già patteggiato, si è espresso favorevolmente in relazione alle istanze di esclusione della qualità di responsabili civili per Aspi S.p.A. e Spea Engineering S.p.A.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

avv. Alessandro Magnano

avv. Fausta Pasanisi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it